



COPIA

COMUNE DI RICENGO PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 15

Adunanza del 14.05.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria di prima convocazione a porte chiuse

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di maggio alle ore 20,30 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 1 | ROMANENGHI Feruccio | |
| 2 | DAGHETTI Giuliano | |
| 3 | PARATI Daniele | Assente giustificato |
| 4 | ASSANDRI Rosa | |
| 5 | ALBERTI Beatrice Maria Benedetta | |
| 6 | CANTONI Alex | |
| 7 | MARTINELLO Fulvio | |
| 8 | PARATI Luciano | |
| 9 | BARBIERI Davide | |
| 10 | SAVI Simone | Assente giustificato |
| 11 | DI BIASE Felice | |

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Romanenghi Feruccio in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,20 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del

comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2020 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad €. 294.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari ad €. 65.008,44 per l'anno 2021.

Considerato che dalle stime operate dall'ufficio Tributi il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

tipologia immobili	aliquota	note
abitazione principale classificata nelle cat. A/1-A/8-A/9	6,00 per mille	con detrazione di €. 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1,00 per mille	
terreni agricoli	10,6 per mille	
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille	la quota fissa dello 7,60 per mille è riservata allo Stato
altri immobili	10,6 per mille	
Aree fabbricabili	10,6 per mille	

Visti:

- i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti delibere IMU per l'anno 2021:

tipologia immobili	aliquota	note
abitazione principale classificata nelle cat. A/1-A/8-A/9	6,00 per mille	con detrazione di €. 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00per mille	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1,00 per mille	
terreni agricoli	10,6 per mille	
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille	la quota fissa dello 7,60 per mille è riservata allo Stato
altri immobili	10,6 per mille	
Aree fabbricabili	10,6 per mille	

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, udita la proposta di conferire immediata eseguibilità al presente atto

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex articolo 134 comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000 N.267.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere FAVOREVOLE

La responsabile dell'area finanziaria
f.to Opici Erminia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e 151 comma 4, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo, esprime, in ordine alla regolarità contabile parere FAVOREVOLE

La responsabile dell'area finanziaria
f.to Opici Erminia